

Giurisprudenza nazionale

Violenza

Violenza e maltrattamento

uso sistematico di violenza fisica e morale
come ordinario trattamento del minorene affidato

Cassazione penale, sez. VI,
23 agosto 2022, n. 31534

Di fronte a una situazione patologica di sistematico ricorso alla violenza fisica e morale, come ordinario trattamento del minorene affidato, anche se spinto da *animus corrigendi*, ovvero da un intento educativo, deve escludersi la configurabilità del meno grave delitto di abuso di mezzi di correzione o di disciplina previsto dall'art. 571 cp, configurandosi piuttosto il più grave delitto di maltrattamenti (art. 572 cp). Infatti, l'elemento differenziale tra il reato di abuso dei mezzi di correzione e quello di maltrattamenti non può individuarsi solo nel grado di intensità delle condotte violente tenute dall'agente, ma anche nella reiterazione nel tempo delle condotte stesse.

L'abuso dei mezzi di correzione o di disciplina consiste nell'uso non appropriato di metodi, strumenti e, comunque, comportamenti correttivi o educativi, in via ordinaria consentiti dalla disciplina generale e di settore, nonché dalla scienza pedagogica, quali, esemplificando, l'esclusione temporanea dalle attività ludiche o didattiche, l'obbligo di condotte riparatorie, forme di rimprovero non riservate, ecc.

Peraltro, qualsiasi forma di violenza, sia essa fisica che psicologica, non costituisce mezzo di correzione o di disciplina, neanche se posta in essere a scopo educativo; e, qualora di essa si faccia uso sistematico, quale ordinario trattamento del minorene affidato, la condotta non rientra nella fattispecie di abuso dei mezzi di correzione, bensì, in presenza degli altri presupposti di legge, in quella di maltrattamenti.